

peso, saranno, così il Venditore, come il Fabbricatore, soggetti a quelle pene pecuniarie, ed afflittive, che parerà alla Congregazione Delegata, di Giustizia, non attesa però una piccola differenza non sorpassante mezza oncia per libra, che dovrà tollerarsi, essendo impossibile nella Fabbrica di tal genere una appuntata accuratezza.

IX. Sarà mio obbligo somministrare oltre a ciò settimanalmente alli consumi delle due popolazioni di Murano, e di Mestre libbre cento Candele per ognuna di esse popolazioni, e libbre cinquanta pur settimanali per cadauna ad uso delle due popolazioni delle Gambarare, e Torcello, consegnando rispettivamente esse Candele a quella persona, che da ognuna di esse Comunità venisse destinata a rivenderle al prezzo di soldi 23. la libra, e non più.

X. Tutte le Candele predette saranno fabbricate di ottimo Sevo, ben purgato, senza mistura, e feccia alcuna, con paveri perfetti ben purgati, e senza salsedine, sicchè in aria tranquilla non sieno soggette a colare, nè a smorzarsi da se stesse, fino ad essere per intiero consuente facciano un lume chiaro, ed ardendo non scopino, e quanto alla loro durata, quelle da sei per libra, in una stanza riparata dal vento, durino accese almeno ore cinque ogn'una, e quelle da quattro per Libra ore sette e mezza ogn'una, e  
 sic-